

Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.

4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa.

6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.

9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 10.

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso.

5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Riserva

1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, è riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.

Art. 12.

Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3.

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dall'art. 17 del decreto ministeriale.

2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

Art. 14.

Commissione del corso e graduatoria generale

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 5 ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM.

2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è nazionale ed è formulata secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 1, del DM.

3. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del Direttore generale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.

Art. 15.

Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

